



COMUNE DI MEZZOCORONA
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 87
della Giunta Comunale

OGGETTO: Approvazione delle tariffe per la gestione dei rifiuti per l'anno 2025.

L'anno duemilaventicinque addì **ventidue** del mese di **aprile** alle ore **diciassette** a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è svolta la seduta della Giunta Comunale in presenza presso la sala comunale.

Presenti i Signori:

HAUSER Mattia – Sindaco

STEFANI Cristina

ANDREIS Fabio

FURLAN Monika

PERMER Matteo

VANOLI Francesco

Assenti	
Giust.	Ingiust.
X	

Assiste il Segretario comunale, dott. Alessandro Paoletto.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Mattia Hauser nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Approvazione delle tariffe per la gestione dei rifiuti per l'anno 2025.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

La disciplina normativa in materia è dettata dalla Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ed in particolare dall'art. 1 comma 639, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC); la stessa è suddivisa in tre componenti; le prime due, una di tipo patrimoniale, costituita dall'imposta municipale propria (IMU) ed una riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) non sono più applicate a livello provinciale perché sostituite dall'IM.I.S. (Imposta immobiliare semplice), introdotta dalla L.P. 14/2014; la terza è riferita ai servizi ed è costituita dalla tassa/tariffa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 30 aprile 2014 è stato deciso di avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 668, della legge n. 147 del 27.12.2013, che consente ai Comuni, che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, di applicare una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI; con la medesima deliberazione è stato adottato il regolamento per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati (ciò significa che continua ad essere applicata nel territorio comunale di Mezzocorona la cosiddetta tariffa puntuale).

La Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio dello Stato del 2018), ha affidato dal 1° gennaio 2020, all'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (in sigla ARERA) l'intera regolazione della materia collegata al ciclo dei rifiuti, ed il comma 527 art. 1 della medesima norma, ha affidato all'Autorità anche il compito di armonizzare gli obiettivi economico-finanziari legati al ciclo dei rifiuti, con incarico di definire nuove metodologie di determinazione dei costi e delle tariffe.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 15, comma 2 della L.P. 28.12.2016 n. 20, a decorrere dal 1° gennaio 2020 trova applicazione sul territorio provinciale la disciplina statale vigente in materia di tariffa relativa alla raccolta differenziata dei rifiuti. Le disposizioni normative nazionali sopra indicate sono pertanto costituite:

- dalla deliberazione 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha approvato i criteri per la determinazione dei costi efficienti relativi al servizio integrato dei rifiuti, illustrando nelle premesse il "percorso" intrapreso per la determinazione di tariffe per il servizio di raccolta dei rifiuti e delineando le modalità e le tempistiche per la determinazione di tali tariffe con applicazione a valere dal 1° gennaio 2020 (MTR-1), nonché dalla deliberazione 31 ottobre 2019 n. 444/2019/R/RIF della medesima Autorità recante "disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati". La Legge 27 dicembre 2017 n. 205 ha infatti attribuito a tale Autorità specifiche competenze in materia di rifiuti urbani a partire dal 2018;
- dalla deliberazione 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/RIF, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2);
- dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 aprile 2017 recante "Criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati." Tale Decreto è stato emanato in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 667 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) con la quale è istituita la tassa sui rifiuti – TA.RI. (art. 1 comma 639) nonché la tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TA.RI. (art. 1 comma 668);
- dal D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 che, in recepimento delle direttive europee in materia, modifica la parte del D.Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) dedicata alle norme generali sui rifiuti ed

imballaggi, prevedendo una nuova classificazione dei rifiuti (urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi).

Tali disposizioni normative nazionali vanno ad affiancarsi ad altre disposizioni normative applicate anche precedentemente, costituite:

- dalla Legge 27 dicembre 2013 n. 147, sopra indicata;
- dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani).

Tutte le disposizioni di ARERA confermano l'applicabilità dei modelli tariffari disciplinati dalla Legge n. 147/2013 istitutiva della IUC - componente TARI e del D.P.R. n. 158/1999 (Decreto Ronchi), garantendo la correttezza dell'impianto normativo del Regolamento comunale della tariffa.

Con la deliberazione n. 443/2019/R/RIF (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF), ARERA ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i "criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti. Il MTR ha disposto l'applicazione di un limite alla crescita annuale del totale delle entrate tariffarie, allo scopo di contemperare l'introduzione di un primo segnale di contenimento e di razionalizzazione dei costi, con opportuni incentivi al miglioramento della qualità del servizio offerto e, conseguentemente, con l'esigenza di consentire il finanziamento di iniziative di potenziamento infrastrutturale o di rafforzamento gestionale.

Con la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03 agosto 2021 l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha approvato il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per le annualità 2022-2025 che si contraddistingue, rispetto al precedente, dalla sua valenza pluriennale, abbracciando l'intero secondo periodo regolatorio 2022-2025, con la previsione di un aggiornamento a cadenza biennale ed una eventuale revisione infra periodo della predisposizione tariffaria qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente.

All'articolo 7 della citata deliberazione n. 363/2021 sono state poi previste specifiche disposizioni in merito alla procedura di approvazione stabilendo, tra l'altro, che:

- sulla base della normativa vigente, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente;
- il piano economico finanziario sia soggetto ad aggiornamento biennale e sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati;
- la procedura di validazione consista nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e venga svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore;
- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assuma le pertinenti determinazioni e provveda a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

Con successiva deliberazione 3 agosto 2023 n. 389/2023/R/RIF di ARERA sono state definite le nuove linee guida generali della procedura di aggiornamento biennale obbligatorio (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) di cui all'articolo 8 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento. In particolare, l'Autorità si è preoccupata di delineare le misure in grado di dare copertura ai maggiori oneri registrati nell'anno 2022 e, soprattutto, nel 2023 derivanti dall'inflazione e dalla crescita dei costi dell'energia.

Il Comune, quale Ente Territorialmente Competente, in linea con le deliberazioni ARERA, ha il compito di definire alcuni parametri legati alla qualità del servizio, condivisione dei ricavi, estensioni del perimetro gestionale e miglioramento della qualità e di raggiungere la copertura del 100% delle spese previste per lo svolgimento del servizio. Con propria deliberazione consiliare n. 6 del 29.03.2022

è stato determinato pertanto lo Schema Regolatorio per la definizione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica relativi al servizio rifiuti; con deliberazione della Giunta comunale n. 93 del 27.04.2023 è stata inoltre approvata la Carta della qualità del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, in adeguamento al TQRIF di cui alla delibera ARERA n. 15/2022/R/Rif.

Con deliberazione n. 95 del 30.04.2024 la Giunta comunale ha adottato l'aggiornamento biennale del Piano Economico Finanziario 2022-2025, per le annualità 2024-2025 e approvato le tariffe 2024.

Le tariffe per l'anno 2025 devono pertanto attenersi ai livelli di costo stabiliti nell'aggiornamento del Piano economico finanziario 2022-2025, strutturato secondo le regole dell'MTR-2 dall'ente gestore ASIA e adottato per le annualità 2024-2025 dalla Giunta comunale con deliberazione n. 95 del 30.04.2024.

In conformità alle indicazioni di ARERA, il PEF 2022-2025 non può essere modificato nel corso del 2025 (salvo circostanze straordinarie), considerato che l'Autorità ha previsto la revisione obbligatoria solo dal biennio 2024-2025.

Il Piano economico finanziario 2022-2025, aggiornato con deliberazione della Giunta comunale n. 95 del 30.04.2024 per le annualità 2024-2025, indica i livelli massimi delle entrate tariffarie 2025 come di seguito esposto:

Descrizione	2025	2024	Delta 2025/2024
Totale quota fissa	400.927	377.003	
Totale quota variabile	419.655	378.597	
TOTALE TARIFFA 2025	820.582	755.600	8,6%

Ai sensi dell'art. 5 del regolamento per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani: "... La tariffa è determinata annualmente in base ad un piano finanziario redatto in conformità alle direttive emanate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ed al D.P.R. 158/1999 in quanto applicabile. 3. Sulla base di una proposta approvata dell'Assemblea di ASIA, il Consiglio comunale approva, contestualmente al DUP un documento di indirizzo per la compilazione del PEF per l'anno successivo.";

Come previsto all'art. 15 del regolamento per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la parte variabile è costituita da una quota servizi e una quota consumi. La quota consumi è determinata in base ai kg di rifiuto non riciclabile conferito e misurato, la quota servizi è dovuta a copertura dei costi variabili per la raccolta delle frazioni di rifiuti per i quali non è attivo un sistema di misurazione delle quantità conferite.

Visto il listino dei costi predisposto dell'ente gestore ASIA per l'anno 2025 nel quale risulta che:

- i costi fissi sono ripartiti tra utenze domestiche e non domestiche rispettivamente in Euro 233.266,95 (al netto della riduzione del compostaggio domestico) ed in Euro 167.660,09;
- i costi variabili, ripartiti tra utenze domestiche e non domestiche, si suddividono nelle seguenti quote:
 - quota consumi utenze domestiche: Euro 173.317,33;
 - quota servizi utenze domestiche: Euro 74.278,86;
 - quota consumi utenze non domestiche: Euro 120.440,86;
 - quota servizi utenze non domestiche: Euro 51.617,51.

Sulla base della predetta ripartizione dei costi sono state determinate le tariffe 2025 per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, secondo quanto riportato nel listino allegato al presente provvedimento.

Richiamato il comma 5-quinquies dell'art. 3 del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito con modificazioni dalla legge del 25 febbraio 2022 n. 15, ai sensi del quale, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i Comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.

Richiamato inoltre il comma 660 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014), ai sensi del quale il Comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del D.lgs. n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659.

Riguardo alle agevolazioni e sostituzioni tariffarie per le quali il regolamento comunale demanda alla delibera di adozione del piano finanziario e delle tariffe la quantificazione annua, si fanno le seguenti considerazioni:

- si propone la conferma anche per l'anno 2025 della riduzione della quota fissa per le utenze praticanti il compostaggio domestico dei rifiuti organici, in considerazione del risparmio generato da questa pratica;
- si propone la conferma della sostituzione del Comune al pagamento dell'importo dovuto a titolo di tariffa per le persone residenti nel Comune di Mezzocorona, che a causa di malattia, handicap o altre cause, producano elevate quantità di rifiuti, nel 50% della "quota consumi" della parte variabile della tariffa nella misura massima di € 250,00 (al netto da IVA) corrispondenti a 2.304,14 litri;
- si propone la conferma della sostituzione del Comune al pagamento dell'importo dovuto a titolo di tariffa per le utenze domestiche ove siano residenti almeno due bambini di età inferiore a 36 mesi, nel 50% "quota consumi" della parte variabile della tariffa nella misura massima di € 250,00 (al netto da IVA) corrispondenti a 2.304,14 litri;
- si propone la sostituzione del Comune al pagamento dell'importo dovuto a titolo di tariffa per le utenze non domestiche (case di cura e riposo) ove siano presenti persone che a causa di malattia, handicap o altre cause, producano elevate quantità rifiuti indifferenziati, nel 50% "quota consumi" della parte variabile della tariffa nella misura massima di € 5.000,00 (al netto da IVA) corrispondenti a 46.082,94 litri.

Visti il listino delle tariffe rifiuti anno 2025 ed il listino delle attività varie inviati da ASIA con note ns. prot. n. 4740/2025 del 15.04.2025 e n. 4540/2025 del 10.04.2025.

LA GIUNTA COMUNALE

considerata la relazione sopra premessa;

vista la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 ed in particolare l'art. 1, commi da 639 e seguenti come modificata dal D.L. 6 marzo 2014 n. 16, che prevede, a decorrere dall'anno 2014, l'istituzione della I.U.C. e nell'ambito di questa la componente tributaria costituita dalla tassa sui rifiuti (TARI);

visto in particolare l'art. 1, comma 668, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che consente ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico di applicare una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI;

visto il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";

vista la Legge n. 205/2017 (legge di Bilancio 2018) che ha affidato all'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente l'intera regolazione della materia collegata al ciclo dei rifiuti, ed in particolare il comma 527, art. 1, della medesima norma, che ha affidato all'Autorità anche il compito di armonizzare gli obiettivi economico finanziari legati al ciclo dei rifiuti, con incarico di definire nuove metodologie di determinazione dei costi e delle tariffe;

richiamate le deliberazioni di ARERA n. 443/2019 e 444/2019 del 31.10.2019, n. 363/2021 del 03.08.2021, n. 389/2023 del 03.08.2023;

visto il Regolamento per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 30.04.2014, come da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 10 del 30.04.2024;

dato atto che al Comune compete la funzione di Ente territorialmente competente;

visto l'aggiornamento biennale del Piano Economico Finanziario 2022-2025, relativo alle annualità 2024-2025, presentato dall'ente gestore ASIA e adottato con deliberazione della Giunta comunale n. 95 del 30.04.2024, redatto secondo i nuovi criteri dell'MTR-2 di ARERA e costituito da:

- relazione di accompagnamento al PEF stilato in conformità all'Allegato 2 dell'MTR-2;
- PEF stilato in conformità all'Allegato 1 dell'MTR-2;
- dichiarazione di veridicità redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

ritenuta congrua la proposta tariffaria 2025, alla luce delle considerazioni sopra esposte, che rispetta i limiti di costo indicati nel PEF 2022-2025, così come aggiornato per le annualità 2024-2025 con deliberazione della Giunta comunale n. 95 del 30.04.2024;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- l'art. 52 del D.lg. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P. Reg. 1° febbraio 2005 n. 3/L;
- lo Statuto comunale;

vista la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027 ed il Bilancio di previsione 2025-2027, approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 30.12.2024;

vista la circolare n. 2 di data 8 febbraio 2005 del Servizio autonomie locali della Provincia Autonoma di Trento, in cui si precisa che, a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 la competenza in materia di entrate di natura tariffaria è della Giunta, salvo che espressa previsione dello Statuto comunale la attribuisca al Consiglio comunale;

visto in particolare l'art. 5 comma 5 del regolamento per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani: *“Il piano economico e finanziario, coerente con le indicazioni fornite dal Consiglio comunale in sede di approvazione del DUP, viene adottato per quanto di competenza dalla Giunta comunale contestualmente all'approvazione delle tariffe ed unitamente al documento di validazione del PEF generale di ASIA trasmesso ad ARERA per l'approvazione di competenza prevista dalle direttive dalla stessa emanate.”*

acquisiti i seguenti pareri:

- “Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'articolo 185 della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2, parere favorevole in ordine ai riflessi della medesima sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.
Parere reso dal Segretario comunale – dott. Alessandro Paoletto”
- “Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'articolo 187 della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della medesima.
Parere reso dalla responsabile del servizio finanziario – rag. Sonia Giovannini”;

con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese;

d e l i b e r a

1. **di recepire** le risultanze dell'aggiornamento biennale 2024-2025 del Piano economico finanziario (PEF) 2022-2025 con i relativi allegati, presentato dall'ente gestore ASIA e adottato con

deliberazione della Giunta comunale n. 95 del 30.04.2024, che indica i livelli massimi delle entrate tariffarie 2025;

2. **di approvare**, sulla base del PEF 2022-2025, per quanto esposto in premessa, le tariffe per la gestione dei rifiuti relative all'anno 2025 come individuate nel prospetto che viene allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
3. **di approvare** il listino delle attività varie anno 2025 come individuate nel prospetto che viene allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
4. **di dare atto che** la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano finanziario;
5. **di determinare**, ai sensi dell'art. 16 del regolamento per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l'agevolazione per le utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica nel territorio comunale come di seguito indicato:

AGEVOLAZIONE – ART. 16 REGOLAMENTO	
n. componenti	riduzione a valere sulla quota fissa della tariffa
1	€ 11,00
2	€ 21,00
3	€ 25,00
4	€ 32,00
5	€ 41,00
6 ed oltre	€ 48,00
non residenti da 0 a 45 mq	€ 5,00
non residenti da 46 a 60 mq	€ 10,00
non residenti da 61 a 75 mq	€ 12,00
non residenti oltre i 75 mq.	€ 16,00

6. **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 15 bis del regolamento per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la riduzione totale o parziale della quota variabile della tariffa per l'avvio a recupero dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche, è prevista secondo la seguente tabella:

Riduzione totale o parziale della quota variabile della tariffa per l'avvio a recupero dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche	Unità misura	Importo unitario
Quota Consumi secco indifferenziato/ingombranti	€ litro/kg	Tariffa dovuta in base agli effettivi svuotamenti
Quota servizi per frazione organica da cucine e mense	Quota servizi	-20%
Quota servizi per frazione carta e cartone	Quota servizi	-20%
Quota servizi per imballaggi in plastica (accordo ANCI CONAI)	Quota servizi	-20%
Quota servizi imballaggi in vetro	Quota servizi	-20%
Quota servizi rifiuti al CR esclusi organico, secco ind/ing, carta e cartone, imb in plastica e vetro	Quota servizi	-20%

7. **di determinare**, ai sensi dell'art. 18 del regolamento per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le seguenti modalità di sostituzione del Comune al pagamento dell'importo dovuto a titolo di tariffa:
 - a. utenze domestiche ove siano residenti persone che a causa di malattia, handicap o altre cause, producano elevate quantità di rifiuti indifferenziati: 50% della "quota consumi" della parte variabile della tariffa nella misura massima di € 250,00 (al netto da IVA) corrispondenti a 2.304,14 litri;
 - b. utenze non domestiche (case di cura e riposo) ove siano presenti persone che a causa di

malattia, handicap o altre cause, producano elevate quantità rifiuti indifferenziati: 50% della "quota consumi" della parte variabile della tariffa nella misura massima di € 5.000,00 (al netto da IVA) corrispondenti a 46.082,94 litri;

c. utenze domestiche ove siano residenti almeno due bambini di età inferiore a 36 mesi: 50% della "quota consumi" della parte variabile della tariffa nella misura massima € 250,00 (al netto da IVA) corrispondenti a 2.304,14 litri;

8. **di dare atto** che si fa fronte alla spesa di cui ai punti precedenti stimata in lordi € 20.000,00 con risorse finanziarie dell'ente stesso e trova imputazione a bilancio finanziata con mezzi propri dell'ente;
9. **di dare atto** che le presenti tariffe trovano applicazione a decorrere dal 01.01.2025;
10. **di trasmettere**, a cura dell'ufficio tributi, la presente deliberazione ad ARERA entro 30 giorni dall'adozione ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 della deliberazione dell'Autorità n. 363/2021;
11. **di dare comunicazione**, a cura dell'ufficio tributi, del presente provvedimento sul sito web istituzionale del Comune, sezione trasparenza rifiuti;
12. **di dare comunicazione**, a cura dell'ufficio tributi, del presente provvedimento ad ASIA quale ente gestore del servizio, che curerà l'applicazione e la riscossione del corrispettivo tariffario per l'anno 2025;
13. **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con successiva votazione unanime.

* * * *

Avverso le deliberazioni della Giunta comunale sono ammessi:

- a) opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, 5° comma del Codice degli enti locali (CEL) della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 nr. 2;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;
- c) ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.

(*) I ricorsi sub. b. e sub. c. sono alternativi.

(**) Si rammenta che, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli atti delle procedure di affidamento, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture sono impugnabili unicamente mediante ricorso al competente Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa nel termine di 30 giorni.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 183, comma 4, della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2 la presente deliberazione, dichiarata immediatamente esecutiva, è pubblicata all'albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni consecutivi (dal 23/04/2025 al 03/05/2025).

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Mattia Hauser
f.to digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Alessandro Paoletto
f.to digitalmente